



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza Sindacale n. 13 del 13-05-2022

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE ANNO 2022

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Legge Regionale n. 14 del 06/08/1999 è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

- che, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30/07/2001, avente ad oggetto "*Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000.*"

VISTA l'Ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero della Salute: "*Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (22A02223)»*" (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022);

VISTA la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i., avente ad oggetto "*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*";

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto "*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 aprile 2022, n. T00059: "*Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2022*";

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA l'Ordinanza n. 58/2017 del 28/04/2017 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia, per la disciplina della sicurezza balneare lungo il litorale marittimo compreso tra i comuni di Montalto di Castro e Ladispoli;

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*";

VISTO il D.Lgs. n. 114/98 del 31/03/1998 relativo alla "*Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n. 59*";

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 18/01/1999 relativa alla "*Disciplina relativa al settore commercio*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "*Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 197 del 09/04/2019 avente ad oggetto: "Plastic Free Beach 2019" con la quale la Regione Lazio ha inteso promuovere azioni e interventi finalizzati ad una nuova economia della plastica che risponda pienamente all'esigenza di minor utilizzo e al recupero delle materie plastiche sulle spiagge libere;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 24/05/2019 avente ad oggetto "Revoca delle deliberazioni di G.C. n. 97/2010, n. 101/2012, n. 58/2015 inerenti le Linee guida operative per esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico-ricreative. Spostamento dell'area destinata all'attività di kitesurf";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 50;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune durante la stagione estiva 2022;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 14 Maggio 2022 e il 30 Settembre 2022.

2. Le date di cui sopra possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti. L'attività delle strutture balneari deve comunque iniziare improrogabilmente entro il 1° giugno.

3. Ai titolari di concessione demaniale marittima è sempre concessa la possibilità di sospendere l'erogazione dei servizi di spiaggia e di salvataggio nei periodi che vanno dal 14 maggio al 31 maggio e nonché dal 16 settembre al 30 settembre, comunicando tale facoltà almeno 3 giorni prima all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cerveteri nonché informando la competente autorità Marittima. In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Può essere consentito utilizzare le strutture balneari, al di fuori della stagione balneare, per fini esclusivamente elioterapici, previa comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo comunale.

4. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita, e comunque non prima del 1° Aprile, nonché dopo la data di chiusura della stagione balneare, e comunque non oltre il 31 Ottobre, la struttura potrà offrire tutti i servizi connessi all'attività di stabilimento balneare come indicati dall'art. 4 del Regolamento Regionale 12/08/2016 n. 19, ad eccezione della balneazione secondo le indicazioni del precedente punto 3 e nel rispetto dei limiti temporali autorizzati dai vigenti titoli abilitativi per il mantenimento delle strutture stagionali, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dall'Ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

5. I concessionari sono tenuti, in ogni caso, a garantire il corrente mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione, conformemente agli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione della stessa.

6. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare e negli arenili in concessione per stabilimento balneare.

7. La balneazione dovrà essere garantita nel periodo 14 maggio - 30 settembre almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00, salvo per quanto indicato dal precedente punto 3.

ART. 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Cerveteri è vietato:

1.1 Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio.

1.2 Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate.

1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza.

1.4 Campeggiare.

- 1.5** Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili.
- 1.6** Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Nelle aree demaniali libere e in concessione è possibile svolgere manifestazioni di breve durata per un massimo di giorni da uno a tre (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione del comune, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento. Tuttavia tali manifestazioni sono vietate dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Le strutture realizzate per le attività ricreative suddette dovranno essere opportunamente delimitate-.
- 1.7** Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio nelle ore dedicate alla balneazione (dalle ore 09,00 alle ore 19,00). Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelli a servizio delle forze dell'ordine condotti nell'ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. E' facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica.
- 1.8** Tenere il volume della radio, lettori CD, MP3, IPOD e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e nelle ore notturne.
- 1.9** Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro.
- 1.10** Esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.
- 1.11** Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.
- 1.12** Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.
- 1.13** Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei.
- 1.14** Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. *surfcasting*) organizzate da Associazioni sportive, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione.
- 1.15** Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.
- 1.16** Distendere o tinteggiare reti da pesca.
- 1.17** Lungo il litorale marino è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto.
- 2.** Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è soggetto al preventivo nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune. L'esercizio delle attività commerciali, di cui al precedente comma, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 18.00. A tal fine, le relative istanze dovranno pervenire al SUAP al seguente indirizzo di posta elettronica suapcomunecerveteri@pec.it previa trasmissione della documentazione prevista.
- 3.** L'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere del pubblico demanio marittimo, può essere effettuata tramite presentazione di SCIA, con rimessa ubicata su: area pubblica (l' esercente deve essere titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico), oppure su area demaniale (l' esercente deve essere titolare una concessione demaniale), su area privata.
- 4.** Con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 24/05/2019 è stata individuata un'area adibita all'esercizio dell'attività di kitesurf, la stessa è ubicata nella zona compresa tra lo stabilimento balneare denominato "Quadrifoglio" e la foce del fiume Zambra.
- 4.1** L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne.
- 4.2** La gestione dell'area è stata affidata all'Associazione Assobalneari di Marina di Cerveteri che provvederà a titolo gratuito al suo allestimento nonché allo smantellamento al termine della stagione.
- 4.3** L'Associazione Assobalneari dovrà provvedere a delimitare idoneamente l'area a terra, nonché a posizionare un idoneo numero di cartelli riportanti la dicitura "ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF - DIVIETO DI TRANSITO". Anche il corridoio di lancio dovrà essere delimitato secondo la normativa vigente dall'Ordinanza Balneare 58/17 datata 28/04/2017, Capo IV Art. 12, del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

4.4 Le associazioni che usufruiscono dell'area potranno posizionare installazioni volte a creare ombreggianti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati (Tenda Araba).

4.5 In particolare, la pratica del kitesurf, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'O.B. n. 58/2017 del 28/04/2017 Art. 17 Punto 2 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

4.6 L'uso del corridoio è libero e gratuito e di carattere temporaneo, la sua utilizzazione decorrerà dall'avvenuta sistemazione dell'area e del corridoio fino al 31 ottobre di ogni anno, quando le strutture e la cartellonistica verranno rimosse. Le eventuali scuole che intendono servirsi della suddetta area devono essere riconosciute/autorizzate da Federazioni o Enti. Sarà facoltà dei gestori organizzare l'utilizzo dell'area da parte delle diverse scuole, nel rispetto del distanziamento sociale obbligato.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09,00 e sino alle ore 19,00. La balneazione è consentita, nel periodo 14 maggio al 30 settembre, almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

2. I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

3. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono:

a) Attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;

b) Esporre in luoghi ben visibili al pubblico copia della presente Ordinanza, nonché una tabella con i prezzi aggiornati e dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata;

c) Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;

d) I concessionari dovranno inoltre, curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione. La pulizia della spiaggia deve essere assicurata almeno una volta al giorno.

e) Il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio.

f) Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, nonché raccoglitori per prodotti da fumo, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti.

g) Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione senza apporto di materiale, riconducibile ad una operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento e/o dall'utenza giornaliera, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario al comune.

h) L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione al comune. Nella comunicazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.

i) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

l) Le zone del demanio marittimo assentite in concessione possono essere delimitate - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;

m) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi fino alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

n) Tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali con accesso alla spiaggia.

o) I contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto quali: sacchetti monouso, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ecc. devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.

4. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

a) Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06/08/2007, n. 13 e s.m.i..

b) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc.) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.

c) Presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale con scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO", avente superfici idonee a contenere almeno 1 lettino da visita ed 1 armadio. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all'uso, il materiale di primo soccorso previsto nell'Ordinanza di sicurezza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

d) I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata. I Concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio; i servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.

e) E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia.

f) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine.

g) I concessionari possono, previa comunicazione al Comune, nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione, realizzare, modificare o spostare, camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio gazebo, zone d'ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, purchè poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente. Gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio, rispondendo di eventuali responsabilità in caso di intralcio all'operato dei mezzi di soccorso.

h) I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno darne comunicazione al comune e agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata.

Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte, previa comunicazione al comune, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 68 del T.U.L.P.S. e inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 18/2001, a pena di inammissibilità della comunicazione stessa.

È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto.

i) I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50x70 cm. redatto in più lingue comunitarie, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.

j) Qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico - sanitari ed alla postazione di primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico e l'arenile in concessione dovrà essere lasciato alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza, fatti salvi i casi di decadenza o revoca della Concessione stabiliti dall'art. 49 L.R. 13 del 06/08/2007 e s.m.i.;

k) I concessionari nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti e bar, collocati all'interno degli stabilimenti balneari dovranno rispettare le indicazioni contenute nell'Ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero della Salute: "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (22A02223)" (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022) che per praticità si riportano di seguito nella parte concernente la ristorazione, le spiagge e stabilimenti balneari:

Ristorazione e cerimonie.

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una

organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione) e per i banchetti nell'ambito di cerimonie.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l'accesso tramite prenotazione. È comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;

Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors).

In tutti gli esercizi:

- *disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);*
- *i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;*
- *favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;*
- *al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare igienizzazione delle superfici.*

Favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

È possibile organizzare una modalità a buffet, anche self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali.

Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

Spiagge e stabilimenti balneari.

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.

Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.

*Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.*

ART. 4

DIRITTO DI TRANSITO

I titolari di concessione demaniale marittima devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, anche ai fini della balneazione, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, e non possono interdire gli accessi al mare.

La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia deve essere sempre lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso.

I concessionari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, nonché sul lato mare, apposito cartello delle dimensioni di almeno 70x50 cm, redatto in più lingue comunitarie, riportante la seguente dicitura: *"L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito"*.

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19 del 25/03/2020 nonché degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Qualora l'abbandono riguardi i rifiuti di prodotti da fumo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28/12/2015 n. 221, ovvero, la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 60,00 ad un massimo di € 300,00.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine operanti sul territorio sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze emanate dal Comune di Cerveteri e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile con il presente provvedimento. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.

Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 per la violazione delle presenti norme è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace di Civitavecchia nei termini previsti dalla legge 689/1981.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune di Cerveteri, nella sezione "Amministrazione Trasparente", oltre che trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

Della sua pubblicazione verrà data notizia alle autorità ed agli enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

ART. 6

RICORSO GIURISDIZIONALE ED AMMINISTRATIVO

A norma dell'articolo 3, comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

ART. 7

SEGNALAZIONE SINISTRI

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili, ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso:

- GUARDIA COSTIERA EMERGENZA IN MARE - 1530

- CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA - Tel. 0766/366401 - Fax 0766/366415 Sito

web: <http://www.guardiacostiera.it/civitavecchia> e-mail: cpciv@mit.gov.it - civitavecchia@guardiacostiera.it;

- UFFICIO LOCALE MARITTIMO LADISPOLI - Tel. 0766/1943530;

- NUMERO UNICO DI EMERGENZA - 112;

- POLIZIA LOCALE di CERVETERI - Tel. 069942586 e-mail: polizia-municipale@comune.cerveteri.rm.it

Lì, 13-05-2022

**IL SINDACO
ALESSIO PASCUCCI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005